



Bruxelles, 17 agosto 2020  
REV1 – sostituisce l'avviso datato 9 aprile  
2018 e il documento "Domande e  
risposte" datato 18 luglio 2019

## **AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI**

### **RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI APPLICABILI AGLI SBARCHI DEI PRODOTTI DELLA PESCA NELL'UNIONE**

#### **Indice**

INTRODUZIONE .....	3
A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE .....	4
1. PRESCRIZIONI E CONTROLLI PER PREVENIRE, SCORAGGIARE ED ELIMINARE LA PESCA ILLEGALE, NON DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA .....	4
1.1. Accesso dei pescherecci di paesi terzi ai porti dell'Unione per operazioni di sbarco e trasbordo e per i servizi portuali.....	4
1.2. Notifica preventiva e autorizzazione .....	4
1.3. Registrazione degli sbarchi.....	5
1.4. Ispezioni in porto .....	5
1.5. Certificazione delle catture per il commercio di prodotti della pesca .....	5
1.6. Obblighi di controllo da parte dello Stato di approdo nel quadro della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) .....	6
2. FORMALITÀ DOGANALI.....	7
2.1. Pesce catturato da pescherecci dell'Unione .....	7
2.2. Pesce catturato da pescherecci del Regno Unito .....	8
2.3. Quadro riassuntivo.....	8
3. PRESCRIZIONI E CONTROLLI SANITARI ("CONTROLLI UFFICIALI").....	9
3.1. Norme generali .....	9

3.1.1.	Controlli ufficiali sulla produzione e sull'immissione in commercio dei prodotti della pesca .....	9
3.1.2.	Luogo di esecuzione dei controlli ufficiali .....	10
3.2.	Pesce catturato da pescherecci del Regno Unito .....	10
3.2.1.	Obbligo di inserimento nell'elenco dei paesi terzi.....	10
3.2.2.	Obbligo di inserimento delle navi nell'apposito elenco.....	10
3.2.3.	Controllo al momento dello sbarco .....	10
3.3.	Controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi .....	11
B.	NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE .....	11
ALLEGATO -	NORME APPLICABILI AL PESCE CATTURATO PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE E SBARCATO NELL'UNIONE DOPO DETTA DATA.....	13

## INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito<sup>3</sup> si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>4</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte B).

### **Consigli ai portatori di interessi**

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi operanti nella pesca, importazione e sbarco di prodotti della pesca in particolare di valutare se le pratiche di sbarco, affinché continuino ad essere conformi, debbano essere adeguate tenendo conto della nuova situazione.

### **N.B.**

Il presente avviso non riguarda:

- le condizioni di accesso alle acque;
- le norme unionali nel settore della sicurezza marittima e i relativi controlli.

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>4</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non prevede nozioni del mercato interno (nel settore dei beni e servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>5</sup>.

## **A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione non si applicheranno più nel e al Regno Unito le norme della politica comune della pesca. Inoltre il Regno Unito non farà parte dell'Unione doganale né dello spazio sanitario e fitosanitario dell'Unione<sup>6</sup>. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

### **1. PRESCRIZIONI E CONTROLLI PER PREVENIRE, SCORAGGIARE ED ELIMINARE LA PESCA ILLEGALE, NON DICHIARATA E NON REGOLAMENTATA**

Dopo la fine del periodo di transizione i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito saranno pescherecci di paesi terzi ai fini del regolamento (CE) n. 1005/2008<sup>7</sup>. Si applicheranno le seguenti prescrizioni.

#### **1.1. Accesso dei pescherecci di paesi terzi ai porti dell'Unione per operazioni di sbarco e trasbordo e per i servizi portuali**

A norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci di paesi terzi<sup>8</sup> possono effettuare operazioni di sbarco o trasbordo o avere accesso ai servizi portuali unicamente nei porti designati dagli Stati membri dell'UE. L'elenco dei porti designati è pubblicato regolarmente nella Gazzetta ufficiale<sup>9</sup>.

Sono fatte salve le norme del diritto internazionale del mare applicabili nei casi di forza maggiore e di difficoltà.

#### **1.2. Notifica preventiva e autorizzazione**

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008, i comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti devono avvisare le autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it)

<sup>6</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord delle presenti norme, cfr. la parte B del presente avviso.

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

<sup>8</sup> Per la definizione di peschereccio, cfr. l'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008.

<sup>9</sup> L'elenco dei porti designati è disponibile al seguente indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0214\(02\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0214(02)&from=IT)

sbarco designati almeno 3 giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo in porto<sup>10</sup>. Possono essere applicati esoneri<sup>11</sup>.

La notifica preventiva è accompagnata da un certificato di cattura convalidato (cfr. infra) se il peschereccio di paese terzo detiene a bordo prodotti della pesca.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci di paesi terzi sono autorizzati ad accedere al porto se è stata effettuata la notifica preventiva e se, ove richiesto, sono stati presentati i certificati di cattura. Possono essere applicate deroghe e norme specifiche.

### **1.3. Registrazione degli sbarchi**

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, prima delle operazioni di sbarco o trasbordo i comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti presentano alle autorità degli Stati membri di cui intendono utilizzare i porti di sbarco o i luoghi di trasbordo designati una dichiarazione con le informazioni sui prodotti della pesca da sbarcare o trasbordare.

### **1.4. Ispezioni in porto**

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri dell'UE effettuano ispezioni nei loro porti designati su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate ogni anno dai pescherecci di paesi terzi. A norma del paragrafo 2 della stessa disposizione, alcuni pescherecci sono soggetti a ispezione in tutti i casi.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, se l'ispezione fornisce elementi a prova del fatto che il peschereccio di un paese terzo ha praticato pesca non dichiarata e non regolamentata, di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di approdo non lo autorizza a procedere allo sbarco o al trasbordo delle catture. Possono essere applicate altre misure e sanzioni.

### **1.5. Certificazione delle catture per il commercio di prodotti della pesca**

A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008, possono essere importati nell'Unione unicamente i prodotti della pesca<sup>12</sup> accompagnati da un certificato di cattura.

---

<sup>10</sup> La Commissione può ridurre il termine a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

<sup>11</sup> Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1005/2008, per "prodotti della pesca" si intendono tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Il certificato di cattura deve essere convalidato dall'autorità competente dello Stato di bandiera. Esso certifica che, quali che siano le acque in cui è avvenuta la cattura, i prodotti della pesca in questione sono stati ottenuti da attività di pesca praticate in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.

Certificati di cattura semplificati sono utilizzati per i prodotti della pesca catturati da talune categorie di pescherecci di paesi terzi in specifiche circostanze<sup>13</sup>.

#### **1.6. Obblighi di controllo da parte dello Stato di approdo nel quadro della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)**

Oltre al quadro previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2008, possono applicarsi disposizioni specifiche per l'accesso e l'uso dei porti da parte di pescherecci di paesi terzi.

Il regolamento (UE) n. 1236/2010<sup>14</sup> stabilisce un regime di controllo da parte dello Stato di approdo applicabile nella zona della NEAFC alle navi battenti bandiera delle parti contraenti<sup>15</sup>.

Dopo la fine del periodo di transizione, e se il Regno Unito diventerà parte contraente della NEAFC, si applicheranno in particolare le seguenti norme:

- a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo sbarco e il trasbordo di pesce congelato dopo essere stato catturato nella zona della NEAFC saranno consentiti solo nei porti designati nel quadro della NEAFC<sup>16</sup>;
- a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1236/2010, il comandante del peschereccio di paese terzo recante a bordo pesce congelato, o il suo rappresentante, deve inviare notifica almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo;
- a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1236/2010, ogni Stato membro deve effettuare ispezioni su almeno il 5 % degli sbarchi

---

<sup>13</sup> Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).

<sup>15</sup> Se il Regno Unito diventerà parte contraente della NEAFC, il controllo in porto nel quadro della NEAFC si applicherà anche ai pescherecci dell'Unione che effettuano operazioni di sbarco o di trasbordo di prodotti della pesca provenienti dalla zona della NEAFC nei porti del Regno Unito.

<sup>16</sup> <https://psc.neafc.org/designated-contacts>.

o dei trasbordi di pesce fresco e su almeno il 7,5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce congelato realizzati ogni anno nei suoi porti.

## 2. FORMALITÀ DOGANALI<sup>17</sup>

Il codice doganale dell'Unione<sup>18</sup> distingue, ai fini delle formalità doganali per i prodotti della pesca marittima e per le merci ottenute a partire da tali prodotti ("prodotti e merci della pesca marittima"), tra catture effettuate nelle acque territoriali di un paese e catture in alto mare, ivi compresa la zona economica esclusiva di un paese.

### 2.1. Pesce catturato da pescherecci dell'Unione<sup>19</sup>

Dopo la fine del periodo di transizione ai prodotti e alle merci della pesca marittima catturati da un peschereccio dell'Unione al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito in alto mare, ivi compresa la zona economica esclusiva del Regno Unito, portati direttamente nel territorio doganale dell'Unione, trasbordati su altra nave o trasbordati e trasportati attraverso il Regno Unito non si applicherà la presunzione di posizione doganale di merci unionali<sup>20</sup>, a meno che sia fornita la prova di detta posizione doganale a norma degli articoli 130, 131 e 133 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e degli articoli 213 e 214 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447<sup>21</sup>.

Dopo la fine del periodo di transizione i prodotti e le merci della pesca marittima catturati da pescherecci dell'Unione nelle acque territoriali del Regno Unito e introdotti nel territorio doganale dell'Unione avranno la posizione doganale di merci non unionali. Se immessi in libera pratica, beneficeranno dell'esenzione dai dazi all'importazione a norma dell'articolo 208, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 257 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

---

<sup>17</sup> Per alcuni casi specifici di pesce catturato prima della fine del periodo di transizione e sbarcato nell'Unione dopo detta data, cfr. l'allegato del presente avviso.

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>19</sup> Ai fini della normativa relativa al codice doganale dell'Unione, per "peschereccio dell'Unione" può intendersi "nave officina unionale", ai sensi dell'articolo 1, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1) o "nave da pesca unionale" (articolo 1, punto 44, dello stesso regolamento).

<sup>20</sup> Articolo 119, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

<sup>21</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Ad ognuno dei casi di cui sopra, per detti prodotti e merci si applicherà l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata<sup>22</sup>.

## 2.2. Pesce catturato da pescherecci del Regno Unito

Dopo la fine del periodo di transizione i prodotti e le merci della pesca marittima catturati da un peschereccio del Regno Unito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, ivi comprese le zone economiche esclusive degli Stati membri dell'UE, e sbarcati nell'Unione saranno considerati merci provenienti da paesi terzi, ossia si applicheranno le formalità doganali, ivi compresi la presentazione per dette merci della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione doganale e l'eventuale pagamento dei dazi doganali.

Dopo la fine del periodo di transizione ai prodotti e alle merci della pesca marittima catturati da pescherecci del Regno Unito nelle acque territoriali degli Stati membri dell'UE, ossia nel territorio doganale dell'Unione, non si applicherà la presunzione di posizione doganale di merci unionali<sup>23</sup>, a meno che sia fornita la prova di tale posizione doganale a norma all'articolo 132 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell'articolo 215 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

## 2.3. Quadro riassuntivo

		<b>Posizione doganale del pesce introdotto nell'Unione</b>	<b>Formalità doganali nell'Unione</b>
Pescherecci dell'Unione	Pesce catturato nelle acque territoriali del Regno Unito	Merci non unionali	Esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi all'importazione
	Pesce catturato in alto mare, anche nella zona economica esclusiva del Regno Unito o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro	Non si applica la presunzione generale di posizione doganale di merci unionali; ne è necessaria la prova	Esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata

<sup>22</sup> Articolo 104, paragrafo 1, lettera n), del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

<sup>23</sup> Articolo 119, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/2446.



		<b>Posizione doganale del pesce introdotto nell'Unione</b>	<b>Formalità doganali nell'Unione</b>
	dell'UE		
	Pesce catturato nelle acque territoriali di uno Stato membro dell'UE, ossia nel territorio doganale dell'Unione	Merci unionali	n.a.
Pescherecci del Regno Unito	Pesce catturato al di fuori dalle acque territoriali di uno Stato membro dell'UE, ossia al di fuori del territorio doganale dell'Unione	Merci non unionali	Richiesti dichiarazione sommaria di entrata, dichiarazione doganale ed eventualmente dazi doganali
	Pesce catturato nelle acque territoriali di uno Stato membro dell'UE, ossia nel territorio doganale dell'Unione	Non si applica la presunzione generale di posizione doganale di merci unionali; ne è necessaria la prova	n.a.

### 3. PRESCRIZIONI E CONTROLLI SANITARI ("CONTROLLI UFFICIALI")

#### 3.1. Norme generali

##### 3.1.1. Controlli ufficiali sulla produzione e sull'immissione in commercio dei prodotti della pesca

A norma dell'articolo 67 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione<sup>24</sup>, i controlli ufficiali sulla produzione e sull'immissione in commercio dei prodotti della pesca comprendono:

- un controllo regolare sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita;

<sup>24</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

- ispezioni periodiche delle navi e degli stabilimenti a terra, compresi le vendite all'asta e i mercati all'ingrosso.

### 3.1.2. *Luogo di esecuzione dei controlli ufficiali*

A norma dell'articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, le autorità competenti devono eseguire i controlli ufficiali su tutte le navi che sbarcano prodotti della pesca nei porti dell'Unione quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro, indipendentemente dalla bandiera battuta.

Le autorità competenti dello Stato di bandiera possono eseguire controlli ufficiali sulle navi battenti la loro bandiera quando queste si trovano in mare o nel porto di uno Stato membro o di un paese terzo.

## 3.2. **Pesce catturato da pescherecci del Regno Unito**

### 3.2.1. *Obbligo di inserimento nell'elenco dei paesi terzi*

A norma dell'articolo 3 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/625<sup>25</sup> affinché i pescherecci del Regno Unito possano sbarcare pesce nell'Unione il Regno Unito deve figurare in un apposito elenco.

### 3.2.2. *Obbligo di inserimento delle navi nell'apposito elenco*

Le navi officina, le navi congelatrici o le navi reefer battenti bandiera del Regno Unito devono figurare nell'elenco a norma dell'articolo 10 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/625.

### 3.2.3. *Controllo al momento dello sbarco*

A norma dell'articolo 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/2126<sup>26</sup>, i prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente da un peschereccio battente bandiera di un paese terzo sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, purché siano eseguiti dalle autorità competenti nei porti dell'Unione designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

---

<sup>25</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

<sup>26</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 104).

### **3.3. Controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi**

A norma dell'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, i prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e scaricati nei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625<sup>27</sup> prima di entrare nell'Unione con un mezzo di trasporto diverso devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato (modello di certificato di cui all'allegato III, parte II, capitolo B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione<sup>28</sup>).

Se i predetti prodotti della pesca sono immagazzinati nel paese terzo o caricati su navi battenti bandiera di un paese terzo, gli stabilimenti di magazzinaggio/le navi devono figurare in appositi elenchi a norma dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione. Questo obbligo non si applica tuttavia alle navi portacontainer e agli autocarri su traghetti.

## **B. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>29</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>30</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano

---

<sup>27</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

<sup>28</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).

<sup>29</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>30</sup> Articolo 18 del protocollo.

nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>31</sup>.

Il protocollo prevede che le norme unionali in materia di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>32</sup> e la normativa doganale dell'Unione<sup>33</sup> si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Poiché tali norme operano una distinzione basata sulla bandiera battuta dalla nave, ai fini delle stesse le navi battenti bandiera del Regno Unito, comprese quelle immatricolate in Irlanda del Nord, sono navi di paesi terzi.

Più nello specifico ciò significa che, per quanto riguarda il controllo della pesca, la posizione doganale e le formalità e le procedure doganali, le norme unionali illustrate nella parte A del presente avviso nei confronti dei pescherecci del Regno Unito si applicano a tutto il pesce da questi sbarcato in Irlanda del Nord.

Il protocollo prevede anche che le norme sanitarie unionali<sup>34</sup> si applichino nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Ai fini di dette norme, le navi del Regno Unito il cui porto di immatricolazione si trova in Irlanda del Nord sono considerate navi il cui porto di immatricolazione è situato in uno Stato membro. Tuttavia le navi del Regno Unito il cui porto di immatricolazione si trova altrove nel Regno Unito sono considerate navi immatricolate in un paese terzo.

Più nello specifico ciò significa che le norme unionali illustrate nella parte A del presente avviso nei confronti dei pescherecci del Regno Unito si applicano, per quanto riguarda i controlli sanitari e fitosanitari, a tutto il pesce sbarcato in Irlanda del Nord da pescherecci del Regno Unito il cui porto di immatricolazione non si trova in Irlanda del Nord.

Commissione europea

Direzione generale Affari marittimi e pesca

Direzione generale Fiscalità e unione doganale

Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

---

<sup>31</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>32</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 46 dell'allegato 2 del protocollo.

<sup>33</sup> Articolo 5, paragrafo 3, del protocollo.

<sup>34</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 43 dell'allegato 2 del protocollo.

## ALLEGATO - NORME APPLICABILI AL PESCE CATTURATO PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE E SBARCATO NELL'UNIONE DOPO DETTA DATA

### 1. Prescrizioni e controlli per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Le norme illustrate nella sezione A.1 del presente avviso si applicano al pesce sbarcato nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, indipendentemente dal momento della cattura.

### 2. Formalità doganali applicabili ai prodotti e alle merci della pesca marittima catturati da pescherecci dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e introdotti nell'Unione dopo detta data

Il trattamento doganale dei prodotti o merci della pesca marittima catturati da pescherecci dell'Unione<sup>35</sup> nelle acque territoriali del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e sbarcati in un porto dell'Unione dipenderà dal momento dello sbarco:

- agli sbarchi effettuati prima la fine del periodo di transizione non si applicheranno di norma le formalità doganali: se dal luogo di cattura fino al porto dell'Unione il peschereccio non lascia il territorio doganale dell'Unione, si presume che i prodotti e le merci abbiano la posizione doganale di merci unionali; se il peschereccio lascia il territorio doganale, per detti prodotti e merci occorrerà fornire la prova della posizione doganale di merci unionali<sup>36</sup>.

Si noti che, nella situazione specifica del recesso del Regno Unito e alla fine del periodo di transizione, le autorità doganali possono chiedere la prova della posizione doganale per tali prodotti e merci;

- per gli sbarchi effettuati dopo la fine del periodo di transizione, i prodotti e le merci conserveranno la posizione doganale di merci unionali a condizione che ne sia fornita la prova<sup>37</sup>.

Se i prodotti e le merci della pesca marittima catturati da pescherecci dell'Unione o del Regno Unito all'interno o all'esterno delle acque territoriali del Regno Unito o dell'Unione sono trasbordati nel Regno Unito e il loro trasporto attraverso il Regno Unito inizia prima della fine del periodo di transizione e i prodotti e le merci sono introdotti nell'Unione dopo la fine di tale periodo, a questo movimento si applica l'articolo 47 dell'accordo di recesso, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi stabilite. In pratica, al vettore dovrebbe essere fornita la prova della posizione doganale di merci unionali di ciascun prodotto e merce.

---

<sup>35</sup> Ai fini della normativa relativa al codice doganale dell'Unione, per "peschereccio dell'Unione" può intendersi "nave officina unionale", ai sensi dell'articolo 1, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, o "nave da pesca unionale", ai sensi dell'articolo 1, punto 44, dello stesso regolamento.

<sup>36</sup> Questa norma si applica ugualmente ai pescherecci del Regno Unito.

<sup>37</sup> Articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e articolo 213 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Prescrizioni e controlli sanitari ("controlli ufficiali") applicabili ai prodotti e alle merci della pesca marittima catturati da pescherecci dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e sbarcati nell'Unione dopo detta data

Le norme illustrate nella sezione A.3 del presente avviso si applicano al pesce sbarcato nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, indipendentemente dal momento della cattura.